

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. OLLA Giovanni - Presidente -

Dott. CAPPUCCIO Giammarco - rel. Consigliere -

Dott. PLENTEDA Donato - Consigliere -

Dott. FIORETTI F. Maria - Consigliere -

Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Espone, in fatto, la sentenza impugnata, che la Comit con comunicazione ricevuta il 10.11.82 (scilicet, 10.12.82 e la Cariplo, con comunicazione ricevuta l'11.01.83, recedettero dal contratto di apertura di credito a tempo indeterminato di cui la s.n.c. Carlo A. di Giuseppe B. & C. fruiva presso tali istituti. Clausole contrattuali specificamente approvate per iscritto prevedevano a favore delle due banche il diritto di recesso con preavviso di un solo giorno, e la restituzione, nello stesso termine, di quanto dovuto.

La società, non potendo provvedere, era costretta a chiedere concordato preventivo, subendo - così come Giuseppe B. in proprio - notevoli danni economici e di immagine, dei quali chiedeva il risarcimento, perché il recesso era avvenuto senza giusta causa, e cause indicate erano inconsistenti ed il comportamento dei due istituti era censurabile come contrario alla buona fede contrattuale ed alla correttezza professionale.

Tanto premesso in fatto, rilevava in via preliminare la sentenza d'appello che la legittimazione di Giuseppe B. in proprio, negata dal tribunale, era invece sussistente perché, trattandosi di società di persone, il coinvolgimento del B., in quanto socio amministratore il cui nome è speso nella ragione sociale, è particolarmente marcato ed è quindi ipotizzabile un suo danno diretto, all'immagine ed alla reputazione commerciale. Nel merito, però, la sentenza concludeva per l'infondatezza delle domande - del B. in proprio e della società - perché, secondo la disciplina del recesso dall'apertura di credito a tempo indeterminato, risultante dalle norme pattizie e codicistiche - e non trovando applicazione, ratione temporis, l'art. 1469 bis cc, introdotto solo con l.s. 52/96 su direttiva comunitaria n. 13 del 1993 - non occorre la giusta causa, mentre un comportamento esattamente conforme alle previsioni contrattuali - nel caso, recesso con preavviso di un giorno - non può qualificarsi contrario alla correttezza od alla buona fede.

I due recessi erano, comunque - secondo quanto, per completezza, argomentava la Corte milanese - giustificati per la Comit dalla emissione, da parte della società, di tre assegni (in data 15.11.82 per lire 20.700.000; in data 30.11.82 per lire 14.000.000 ed in data 1.12.82 per lire 10.000.000) privi di copertura e, per la Cariplo, dall'esistenza di protesti per decine di milioni sia a carico della società che di Giuseppe B. in proprio. Ulteriore elemento sintomatico di dissesto era dato dal fallimento del padre di Giuseppe B., che aveva prestato, insieme ad altri familiari, garanzia fideiussoria a favore della società amministrata dal figlio. Contro la sentenza, notificata il 30.03.00, proponeva ricorso Giuseppe B., in proprio e quale amministratore della Carlo A. di Giuseppe B.i & C. s.n.c., chiedendo, con atto notificato il 25.05.00, l'annullamento della sentenza per due motivi, illustrati anche con memoria nella quale si da atto del decesso, nelle more del giudizio di cassazione, di Giuseppe B.. Resistono sia la Banca Commerciale Italiana, sia la Cariplo, con separati atti notificati il 13.06. 00 ed il 4.07.00 rispettivamente.



La Cariplo propone inoltre ricorso incidentale, affidato ad un motivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo del ricorso incidentale si sostiene che la sentenza è incorsa in violazione dell'art. 100 cpc per non aver rilevato che nell'atto d'appello era stata introdotta una prospettazione nuova, volta a chiarire che il danno alla persona dell'amministratore unico andava rapportato al rischio di fallimento della società.

Il motivo, tutt'altro che perspicuo nella formulazione, è quindi volto non a lamentare la novità della domanda di danni in proprio avanzata dal B., ma un mutamento di titolo nella pretesa di danni in quanto amministratore: in tale senso orienta anche il richiamo all'art. 100 cpc, compatibile con una censura di variazione di titolo, non certo con quella di violazione del doppio grado. Ne consegue la inammissibilità del ricorso incidentale, perché il richiamo al pericolo di fallimento come possibile causa di danno non solo era già presente nel giudizio di primo grado, ma costituisce, in ogni caso, una mera specificazione della causalità dannosa già genericamente dedotta.

Col primo motivo del ricorso principale si sostiene che la sentenza impugnata è incorsa in violazione degli artt. 1175, 1366, 1375 cc, applicabili al contratto di conto corrente con apertura di credito, per aver ritenuto che la clausola di recesso con preavviso di un solo giorno legittimasse anche un recesso improvviso, ingiustificato ed arbitrario, in palese violazione delle norme sulla buona fede e la correttezza nella esecuzione dei contratti poste dai richiamati articoli.

Col secondo motivo, si deduce che, nel motivare sulla sussistenza delle circostanze che avrebbero legittimato il recesso delle banche, la sentenza è incorsa in omissioni e contraddizioni. Premesso, infatti, che la azienda Carlo A., al momento del recesso, non era affatto dissestata, tanto che venne ammessa al concordato preventivo, le due ragioni di recesso indicate dalle banche ed avallate dalla sentenza - fallimento della ditta individuale di pulizie condotta da Mario B., padre di Giuseppe B.; emissione di assegni scoperti- non erano idonee, perché il fallimento del padre del B. costituiva fatto totalmente estraneo all'attività ed alla situazione patrimoniale della Carlo A. s.n.c. e perché lo scoperto degli assegni era conseguenza e non causa del recesso. Le due censure vanno rigettate. La sentenza impugnata ha escluso che il recesso, nell'apertura di credito a tempo indeterminato, fosse condizionato alla sussistenza di una giusta causa, ma non ha negato che, nell'esecuzione del contratto a tempo indeterminato, la banca contraente fosse tenuta al rispetto dei principi di correttezza e buona fede posti dagli artt. 1175 e 1375 cc, la cui violazione risultava, peraltro, in concreto esclusa, poiché "ricorreva la presenza di concreti segni di affievolimento della credibilità commerciale della società e del B. personalmente, così da legittimare l'allarme degli istituti". L'esclusione si appoggia su di una analisi accurata - sia pure "per completezza" - delle ragioni indicate dalle due banche negli atti di recesso, considerate sussistenti ed adeguate. Non deve trarre in inganno l'evidentissimo lapsus calami in cui al sentenza impugnata incorre quando data al "10.11.82" la comunicazione di recesso della Comit: è palese, infatti, che la comunicazione non poteva essere motivata dalla mancata copertura di assegni recanti date successive al 10.11.82 e che nessun rilievo poteva essere attribuito alla nota interna della Comit 13.12.82 (sentenza, c. 15) se in relazione ad una comunicazione datata, come in effetti, 10.12.82.

L'interpretazione dell'art. 1845 cc seguita dalla sentenza impugnata è conforme alla lettera della norma, alla giurisprudenza di legittimità (Cass. 4538/97; 9307/94; 11566/93) ed alla prevalente dottrina che se, in passato, discuteva sul recesso per giusta causa, ciò faceva in funzione della possibilità di utilizzare anche il recesso per giusta causa, oltre a quello con preavviso, nell'apertura di credito a tempo indeterminato. La differenza (il recesso per giusta causa sospende immediatamente l'utilizzazione del credito, che invece perdura sino alla scadenza del preavviso nella diversa ipotesi, così come prevede l'art. 1373.2 cc) venne poi superata dalla approvazione specifica per iscritto - in un'epoca in cui non era ancora intervenuta ne' la direttiva CEE del 1993, ne' la l.s.



52/96 - di clausole contrattuali conformi all'art. 6.1 lett. c e d delle NUB, che consentivano la riduzione del preavviso ad un solo giorno, la sospensione immediata dell'utilizzo ed una dilazione minima per la restituzione delle somme utilizzate.

Il termine di preavviso ed il termine di utilizzo dell'accredito (nel caso in esame non viene in discussione ne' il carattere recettizio del recesso e dell'ordine di pagamento dell'accreditato, nè la congruità del termine di restituzione) sono rimessi, dall'art. 1845.3 cc, alla disponibilità delle parti e non ricorre quindi errata applicazione della norma quando la sentenza afferma che la sussistenza di una previsione contrattuale ("che prevedeva ... la possibilità per la banca di recedere ...con un preavviso anche di un solo giorno") escludeva l'arbitrarietà del recesso. Il primo motivo di ricorso è quindi infondato, mentre il secondo, volto a sostenere l'abuso del diritto di recesso ed il vizio della contraria motivazione della Corte territoriale, si risolve nella richiesta di un ulteriore giudizio di merito perché, anziché evidenziare lacune od incongruenze logiche nella sentenza impugnata, ripropone il materiale probatorio già esaminato dal giudice del merito, chiedendone una diversa valutazione da parte del giudice di legittimità. Si tratta quindi di motivo inammissibile. Sussistono giusti motivi di compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, rigetta il principale, compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2002.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2003